



**AREA SERVIZI FINANZIARI – TRIBUTI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

Prot. corr. I-17/3/1/18/8(1972)

Allegati: 02 + 1

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per
l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno

Compongono il Consiglio Comunale i signori:

PRES.

APOLLONIO Guido	si
BABUDER Michele	si
BARBO Giovanni	si
BASSA POROPAT M. Teresa	si
BASSO Domenico	si
BERTOLI Everest	-
BERTONI Cristina	si
BETTIO Francesco	si
CAMBER Piero	si
CASON Roberto	si
CAVAZZINI Andrea	si
CLAUDIO Michele	si
CODARIN Massimo	si
COSOLINI Roberto	si
DAL TOÈ Barbara	si
DANIELIS Elena	si
de GIOIA Roberto	si
DECLICH Manuela	si
DIPIAZZA Roberto	si
FAMULARI Laura	-
GABRIELLI Marco	si

PRES.

GHERSINICH Giuseppe	si
GIACOMELLI Claudio	si
GIANNINI Gianrossano	si
GRIM Antonella	-
IMBRIANI Alessandro	-
LIPPOLIS Antonio	si
MARINI Bruno	si
MARTINI Fabiana	si
MENIS Paolo	si
PANTECA Francesco di Paola	si
POLACCO Alberto	si
POLIDORI Paolo	si
PORRO Salvatore	si
REPINI Valentina	si
RESCIGNO Vincenzo	si
ROBERTI Pierpaolo	si
RUSSO Giovanni	si
SVAB Igor	si
TONCELLI Marco	si
TUIACH Fabio	si

E' presente il Sindaco Roberto DIPIAZZA

Sono presenti **36** consiglieri / sono assenti **4** consiglieri

Assessori

BRANDI Angela	-	LODI Elisa	si
BUCCI Maurizio	si	POLLI Luisa	si
GIORGI Lorenzo	si	ROBERTI Pierpaolo	si
GRILLI Carlo	si	ROSSI Giorgio	si
LOBIANCO Michele	si	TONEL Serena	si

riferito al n. ord.: 27/2018

Presiede il Presidente dott. Marco GABRIELLI

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Fabio LORENZUT

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e integrazioni
l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 3.4.2018 al 18.4.2018

Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno.
Prot. I-17/3/1/18/8(1972)

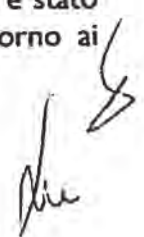
Su proposta degli Assessori Maurizio Bucci e Giorgio Rossi

Premesso che:

- l'imposta di soggiorno è disciplinata, per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, sia da norme statali che da norme regionali in applicazione dello Statuto speciale;
- l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha previsto la possibilità di introdurre l'imposta di soggiorno il cui gettito è destinato al finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ;
- la predetta disposizione legislativa prevede che:
 - l'istituzione dell'imposta è effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale ;
 - l'imposta grava sui soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo ;
 - la disciplina generale di attuazione è dettata con regolamento ministeriale da adottarsi entro il 6 giugno 2011; in caso di mancata adozione del regolamento nel predetto termine, i Comuni possono comunque istituire l'imposta di soggiorno;
 - ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i Comuni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo ;
- l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, dispone che *"a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"*;

Premesso, altresì, che:

- l'art. 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 e s.m.i., così come novellato dall'articolo 94 della legge regionale 21 dicembre 2016, ha introdotto una disciplina speciale dell'imposta di soggiorno nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia ;
- con la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 sono state individuate le diverse tipologie di strutture dirette a garantire l'offerta di ricettività turistica sul territorio regionale;
- con il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres. è stato approvato il Regolamento concernente la disciplina dell'imposta di soggiorno ai



sensi del comma 7, dell'art. 10, della sopra ricordata legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

- l'art. 10, comma 8, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 e s.m.i prevede che i Comuni, con proprio regolamento da adottare nella ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, stabiliscono la misura e le modalità del versamento dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, il controllo e l'accertamento dell'imposta, la riscossione coattiva e i rimborsi. Con proprio provvedimento tali soggetti motivano l'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni rese dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive. Con il medesimo regolamento gli enti suddetti possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo, prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie, o per strutture ricettive per aree o per determinati periodi di tempo ;
- l'art. 10, comma 5, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 e s.m.i, stabilisce che la misura dell'imposta è fissata secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia ovvero all'ubicazione delle strutture ricettive, da un minimo di 0,5 euro a un massimo 2,5 euro per pernottamento e che la misura minima dell'imposta è pari a 0,3 euro per le strutture ricettive all'aria aperta

Tenuto conto che dai programmi in materia di sviluppo turistico e di attrattività della città di Trieste si rende opportuno acquisire risorse aggiuntive attraverso l'imposta di soggiorno mediante la previsione di adeguate tariffe atte a finanziare i programmi di spesa dell'Amministrazione ;

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico, culturale ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi di particolare richiamo turistico, e, conseguentemente un significativo impegno di risorse finanziarie;

Ritenuto pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 10 della legge regionale 18/2015, fissandone la decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Visti, altresì:

- il comma 7 dell'articolo 4 del D.L. n. 50 del 2017 che ha espressamente previsto che a decorrere dall'anno 2017 i Comuni che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno possono istituirla o rimodularla in deroga al blocco dei tributi comunali previsto dalla legge di Stabilità 2016, come prorogato a tutto il 2018 dalla legge di Bilancio (comma 37 dell'articolo 1 della legge 205/2017) ed in deroga alle disposizioni concernenti i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali ed il relativo chiarimento del Ministero delle Finanze contenuto nelle risposte di Telefisco 2018;



- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 6 del decreto del presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 244/Pres. che prevede di inviare i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 8 della legge regionale 18/2015 dai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, dai Comuni turistici e dalle Unioni territoriali intercomunali nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 alla Regione Friuli Venezia Giulia entro 15 giorni dall'adozione.

Sentite, in data 02/02/2018, le associazioni maggiormente rappresentative delle strutture ricettive, come previsto dall'art. 10 della L.R. 18/2015, le quali hanno presentato all'Amministrazione le proprie osservazioni sulla proposta di Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno nonché sulle tariffe dell'imposta;

Rilevata l'opportunità di recepire alcuni contenuti delle osservazioni presentate dalle associazioni di categoria come conservate in atti, motivando contestualmente il mancato accoglimento di talune osservazioni in quanto non conformi alla normativa tributaria oppure non in linea con gli indirizzi politici dell'Amministrazione;

Valutato altresì, durante il successivo incontro di data 23/02/2018, di accogliere la proposta di graduazione delle tariffe dei B&B ivi emersa, il tutto dettagliato nell'allegato sub B al presente provvedimento;

Acquisiti i seguenti pareri dei Consigli Circoscrizionali:

- I CIRCOSCRIZIONE: nota prot. 4/3/5/1/2-2018(12522), parere non espresso per mancanza del numero legale;
- II CIRCOSCRIZIONE: nota prot. CA2-3/5/2/6-1/2-2018(12698), parere non espresso per mancanza del numero legale;
- III CIRCOSCRIZIONE: nota prot. 04/18-3/5-3/2-2/2(13188), parere non espresso per mancanza del numero legale;
- IV CIRCOSCRIZIONE: nota prot. 4°-7/9/4-3/2-2018(12789), parere favorevole;
- V CIRCOSCRIZIONE: nota prot. 4°-3/5-5/2-3/2-2018, parere non espresso per mancanza del numero legale;
- VI CIRCOSCRIZIONE: parere non pervenuto nei termini;
- VII CIRCOSCRIZIONE: nota prot. 4°-3/5/7/2-3/2-2018, parere non espresso per mancanza del numero legale;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con Verbale n. 101 dd. 01/03/2018;



Ravvisata l'esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. I, comma 19, della L.R. 21/2003, considerato che dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione sarà possibile applicare l'imposta di soggiorno;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. di istituire, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale sub A per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
2. di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato sub A, quale parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;
4. di dare atto che le tariffe individuate nel presente regolamento, visti i flussi turistici dei precedenti anni, sono compatibili con i programmi di sviluppo turistico dell'Amministrazione;
5. di dare atto che sono state sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle strutture ricettive, come previsto dall'art. 10 della LR 18/2015, ed è stata valutata l'opportunità di recepire alcuni contenuti, motivando contestualmente il mancato accoglimento di altri, come meglio specificato nell'allegato sub B al presente provvedimento;
6. di dare atto che, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997 e alla Regione Friuli Venezia Giulia entro 15 giorni dall'adozione a norma dell'articolo 6 del decreto del presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 244/Pres.;
8. di dichiarare con separata votazione l'immediata esecutività del presente provvedimento ai sensi dell'art. I, comma 19, della L.R. 21/2003, considerato che dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione sarà possibile applicare l'imposta di soggiorno.



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.,

☒ Favorevole

☐ Contrario per i seguenti motivi _____

NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti

☐ Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

☒ Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :

☐ spesa

☒ entrata

☐ riduzione di entrata

☐ Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

☐ vengono stimati in Euro _____

☐ di cui non è possibile la quantificazione.

Data 27/2/2018 13/3/2018

Il Direttore

Dott. Vincenzo DI MAGGIO

Dott. LORENZO SANDOLI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.,

☒ Favorevole

☐ Contrario per i seguenti motivi _____

☐ Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data 28.2.2018

Il Direttore

dott.ssa GIOVANNA TIRICO

Il Presidente Gabrielli pone in trattazione la proposta deliberativa avente ad oggetto <<Approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno.>>, licenziata dalla competente Commissione consiliare con discussione in Aula, sulla quale sono state presentate 7 proposte d'emendamento (conservate agli atti in originale unitamente ai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ex. art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) e un'ottava proposta d'emendamento numerata 8 e contraddistinta dalla sigla F.T., che, ai sensi dell'art. 44 comma 3 del Regolamento del Consiglio, è stata valutata ammissibile dai Capigruppo consiliari (conservata agli atti in originale unitamente al parere di regolarità tecnica, espresso in calce, ex. art. 49 D.Lgs. 267/2000).

La presente deliberazione è parte del verbale di seduta
n. 58 del 29 marzo 2018 al numero d'ordine 27

Ai sensi della Legge n. 241/1990 la registrazione degli interventi costituisce documento amministrativo ed è contenuta nel **file audio 180329.mp3 da 00.49.48 a 03.06.37**

Si dà atto che sono stati accolti gli emendamenti n. 2, 3, 4 e 5 (allegati in copia al presente verbale sub "1" unitamente ai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dagli Uffici ex. art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000).

Si dà atto, altresì, che tali emendamenti incidono unicamente sull'allegato "A" della delibera.

Il Presidente, al termine delle dichiarazioni di voto, pone in votazione palese mediante sistema elettronico la proposta di deliberazione in oggetto così come emendata.

A votazione ultimata accerta e proclama il seguente esito: presenti 34, favorevoli 34. [vedasi tabulato n. 1]

Pone quindi in votazione palese, mediante sistema elettronico, la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003 s.m.i.

A votazione ultimata, accerta e proclama il seguente esito: presenti 34, favorevoli 34 [vedasi tabulato n. 2]

Sulla base delle predette votazioni,
la delibera viene **APPROVATA**, dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**
ed assume il **numero 12**

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Marco Gabrielli

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Fabio Lorenzut

Consiglio comunale del 29-03-2018

Votazione n. 2.007 alle ore 17:16

Atto:

Oggetto: D.C. n. 12/2018

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....34

Partecipanti alla votazione.....34

Di cui

Favorevoli.....34

Contrari..... 0

Astenuti..... 0

Non partecipanti alla votazione..... 0

ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLI [34]

BABUDER , BARBO , BASSA POROPAT , BASSO , BERTONI , BETTIO , CAMBER , CASON
CAVAZZINI , CODARIN , COSOLINI , DAL TOE' , DANIELIS , de GIOIA , DECLICH ,
GABRIELLI , GHERSINICH , GIACOMELLI , GIANNINI , LIPPOLIS , MARINI , MARTINI ,
MENIS , PANTECA , POLACCO , POLIDORI , PORRO , REPINI , RESCIGNO , ROBERTI ,
RUSSO , SVAB , TONCELLI , TUIACH

CONTRARI [0]

ASTENUTI [0]

NON VOTANTI [0]

Consiglio comunale del 29-03-2018

Votazione n. 2.008 alle ore 17:16

Atto: I.E.

Oggetto: D.C. n. 12/2018

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....34

Partecipanti alla votazione.....34

Di cui:

Favorevoli.....34

Contrari..... 0

Astenuti..... 0

Non partecipanti alla votazione..... 0

ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLI [34]

BABUDER , BARBO , BASSA POROPAT , BASSO , BERTONI , BETTIO , CAMBER , CASON
CAVAZZINI , CODARIN , COSOLINI , DAL TOE' , DANIELIS , de GIOIA , DECLICH ,
GABRIELLI , GHERSINICH , GIACOMELLI , GIANNINI , LIPPOLIS , MARINI , MARTINI ,
MENIS , PANTECA , POLACCO , POLIDORI , PORRO , REPINI , RESCIGNO , ROBERTI ,
RUSSO , SVAB , TONCELLI , TUIACH

CONTRARI [0]

ASTENUTI [0]

NON VOTANTI [0]

ALLEGATO "1"

*EMENDAMENTI ACCOLTI
E PARERI EX ART. 49 TUEL*

Delibera consiliare n. 12/2018

*referita al numero d'ordine 27
del verbale di seduta*

MOVIMENTO 5 STELLE TRIESTE

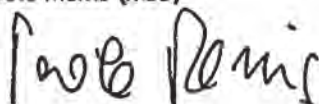
Proposta di emendamento n.

Oggetto: Proposta di deliberazione "Approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno"

Si propone di riformulare il punto g del comma 1 dell'art. 4 nel seguente modo:

"g) il personale appartenente alle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate chiamato a svolgere attività di ordine e di sicurezza pubblica nel territorio dei Comuni appartenenti all'Uti giuliana"

Paolo Menis (M5S)



CONSIGLIO COMUNALE
DIR. GEN. E RISORSE UMANE

28.3.2018 ore 14.05



PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

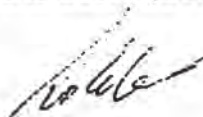
"Approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno"

Si propone di modificare quanto previsto dalla lettera d) del secondo comma dell'art. 11 (Sanzioni) del regolamento allegato alla proposta di deliberazione in oggetto come segue:

dopo le parole "... articolo 4 e" inserire le parole "della copia"

Trieste, 28 marzo 2018

Roberto Casoni (Lista civica Dipiazza)



COMUNE DI TRIESTE
DE. GEN E RISORSE UMANE
Ricevuto il 28-3-2018 ore 6:45
IMPUGNATO RESPONSABILE
Trenorini

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

"Approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno"

Si propone di modificare quanto previsto dal quarto comma dell'art. 11 (Sanzioni) del regolamento allegato alla proposta di deliberazione in oggetto come segue:

sostituire la parola "evasa" con la parola "omessa"

Trieste, 28 marzo 2018

Roberto Cason (Lista civica Dipiazza)



COMUNE DI TRIESTE
DIREZIONE GENERALE
Ricevuto il 28.3.2018 ore 16²⁵

L'IMPIEGATO RESPONSABILE



5

**OGGETTO: PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"Regolamento per l'Istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno"**

Si propone di modificare la rubricazione dell'articolo 4 comma 1 lettera g) del Regolamento per l'Istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno allegato alla delibera in oggetto come segue:

articolo 4 comma 1 lettera g) sostituire le parole "...che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica" con le parole **"...in operazioni di servizio"**.

Trieste, 28 marzo 2018

Consigliere Comunale
Francesco di Paola Panteca (Lista Dipiazza)

COMUNE DI TRIESTE
DE. GR. E RISP. COMUNALE

Ricevuto il 28.3.2018 ore 16³⁰

L'AMMINISTRATORE RESPONSABILE

Handwritten signature

Atto prot. n. _____

PROPOSTA DELIBERATIVA AD OGGETTO: "Approvazione del Regolamento per l'Istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno"
PARERI EX ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000 in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ed alla REGOLARITA' CONTABILE

EM. n.°	PROPONENTE	OGGETTO	PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	Parere esteso	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	Parere esteso
2	MENIS		FAVOREVOLE		NON ESPRESSO	Non si esprime parere contabile in quanto non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
3	CASON		FAVOREVOLE		NON ESPRESSO	Non si esprime parere contabile in quanto non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
4	CASON		FAVOREVOLE		NON ESPRESSO	Non si esprime parere contabile in quanto non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
5	PANTECA		FAVOREVOLE		NON ESPRESSO	Non si esprime parere contabile in quanto non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale

DATA: 29/03/2018

f.to PER IL PARERE TECNICO I DIRETTORI D'AREA: dott. Vincenzo Di Maggio, dott. Lorenzo Bandelli

f.to PER IL PARERE CONTABILE LA DIRIGENTE DI SERVIZIO: dott.ssa Giovanna Tirrico

Allegato A



Comune di Trieste

Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno
--

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del __.__.2018

Indice

<i>Articolo 1 – Oggetto del regolamento-----</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta-----</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 – Soggetto passivo, responsabile e soggetto attivo dell'imposta-----</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4 – Esenzioni-----</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 5 – Applicazione periodica dell'imposta-----</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 6 – Misura dell'imposta-----</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 7 – Obblighi dei soggetti passivi-----</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 8 - Obblighi dei soggetti gestori delle strutture ricettive-----</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 9 – Versamenti-----</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 10 – Disposizioni in materia di accertamento-----</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 11 – Sanzioni-----</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 12 – Interessi-----</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 13 – Riscossione coattiva-----</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 14 – Rimborsi-----</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 15 – Contenzioso-----</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 16 – Disposizioni transitorie e finali-----</i>	<i>10</i>

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Trieste nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, delle disposizioni contenute nell'articolo 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 2015, n. 18.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Decorsi sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento è istituita l'imposta di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli investimenti, i servizi e gli interventi previsti dall'articolo 10 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 2015, n. 18, come modificata dalla legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 21 e dal relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres. Gli interventi di spesa sono individuati in sede di approvazione dei documenti programmatici e di bilancio dell'Ente. L'intesa prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres. può essere modificata, su richiesta del Comune, in base a nuovi programmi e/o obiettivi dell'Amministrazione.

2. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi, campeggi, aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, villaggi turistici, residence, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast – chambre et petit déjeuner), agriturismo, strutture di turismo rurale, altre strutture turistiche a carattere sociale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ubicate nel territorio del Comune di Trieste.

Articolo 3

Soggetto passivo, responsabile del versamento e soggetto attivo dell'imposta

1. Il soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.

2. Sono esclusi dall'imposta i soggetti iscritti all'anagrafe della popolazione residente e gli iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune di Trieste a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres.

3. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21

giugno 2017, n. 96, è responsabile del pagamento dell'imposta nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento in capo ai gestori delle strutture ricettive.

4. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Trieste.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
- b) i volontari della protezione civile e della croce rossa in occasione di eventi calamitosi;
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- d) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di due accompagnatori per minore degente;
- e) le persone con disabilità pari o superiore al 80% la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana o di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
- f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati e che alloggiano gratuitamente (complimentary room);
- g) il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine in operazioni di servizio nel territorio dei Comuni appartenenti all'Uti giuliana;
- h) gli operatori turistici che alloggiano gratuitamente (complimentary room);

2. L'esenzione di cui alle lettere a), b), f), g), e h) del precedente comma 1 è riconosciuta, a pena di decadenza, previo rilascio al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, da parte del soggetto passivo o del genitore, tutore o responsabile del minore per le esenzioni di cui alla lettera a), resa ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 su modello messo a disposizione del Comune. Le esenzioni di cui ai punti c) e d) del precedente comma 1 sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita attestazione, rilasciata dalla struttura sanitaria, con l'indicazione delle generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero o, qualora l'attestazione non sia disponibile al momento del pagamento dell'imposta, da un'autocertificazione contenente i medesimi dati di cui alla lettera a). Il gestore della struttura ricettiva deve conservare la documentazione prevista dal presente comma fino al quinto anno successivo a quello di presentazione con obbligo di esibirla al Comune in ipotesi di controllo.

Articolo 5

Applicazione periodica dell'imposta

1. L'imposta è applicata per l'intero anno solare.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. Per l'anno 2018 l'imposta è stabilita nella seguente misura:

- a) euro 2,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere a 5 stelle;*
- b) euro 2,20 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere a 4 stelle;*
- c) euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere a 3 stelle;*
- d) euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere a 2 stelle;*
- e) euro 1,20 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere ad 1 stella;*
- f) euro 2,20 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive extralberghiere (unità abitative ammobiliate ad uso turistico cosiddette case vacanze) a 4 stelle;*
- g) euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive extralberghiere (unità abitative ammobiliate ad uso turistico cosiddette case vacanze) a 3 stelle;*
- h) euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive extralberghiere (unità abitative ammobiliate ad uso turistico cosiddette case vacanze) a 2 stelle;*
- i) euro 1,20 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive extralberghiere (unità abitative ammobiliate ad uso turistico cosiddette case vacanze) a 1 stella;*
- l) euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in affittacamere;*
- m) euro 1,50, al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in Bed &Breakfast, categoria superior;*
- n) euro 1,30 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in Bed &Breakfast, categoria comfort;*
- o) euro 1,20 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in Bed &Breakfast, categoria standard;*
- p) euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in campeggi ed aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;*
- q) euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in tutte le altre strutture di cui all'articolo 2.*

2. A partire dall'anno 2019 la misura dell'imposta è modificabile con apposito atto della Giunta Comunale.

3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi purché nella medesima struttura ricettiva.

Articolo 7

Obblighi dei soggetti passivi

1. *L'obbligo di presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti passivi è assolto con il pagamento del tributo. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva, a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, a norma dell'art.1, comma 161, della legge 296/06.*

2. *Il soggetto passivo che si rifiuta di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo predisposto dal Comune.*

Articolo 8

Obblighi dei soggetti gestori delle strutture ricettive

1. *I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a richiedere l'assolvimento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano (soggetti passivi) presso le proprie strutture ricettive ed a riversare e rendicontare al Comune il relativo incasso.*

2. *Ai fini del precedente comma 1 i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:*

a) *richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza;*

b) *presentare al Comune una dichiarazione trimestrale in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli, secondo le seguenti modalità:*

- *in via telematica, utilizzando il gestionale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale;*
- *in modalità cartacea, su modulistica predisposta dal Comune, presso gli sportelli di Esatto Spa;*
- *in formato elettronico firmato digitalmente, su modulistica predisposta dal Comune, da inviare all'indirizzo PEC di Esatto Spa.*

La presentazione di detta dichiarazione deve essere effettuata entro il giorno 20 del mese successivo alla chiusura del relativo trimestre solare di riferimento. I trimestri oggetto di dichiarazione sono i seguenti: 01 gennaio-31 marzo; 01 aprile-30 giugno; 01 luglio-30 settembre; 01 ottobre-31 dicembre. Per periodi di pernottamento che comprendono due differenti trimestri, si considera il trimestre in cui il soggetto passivo effettua il versamento. La dichiarazione va presentata anche nel caso in cui nel trimestre di riferimento non vi siano pernottamenti assoggettati all'imposta;

c) *riversare al Comune, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto di dichiarazione con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale di seguito meglio specificate; in caso di invio via PEC della dichiarazione, Esatto Spa, caricata la dichiarazione stessa sul gestionale dell'imposta di soggiorno, liquiderà l'imposta*

dovuta trasmettendo, sempre via PEC, il codice univoco per il pagamento tramite PagoPa entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre solare di riferimento;

d) richiedere all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta di compilare l'apposito modulo predisposto dal Comune.

e) compilare direttamente l'apposito modulo predisposto dal Comune nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare il modulo di cui alla precedente lettera d) (in tal caso la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva) .

3. I gestori delle strutture ricettive dovranno conservare copia di tutta la documentazione di cui al comma 2 del presente articolo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione e il riversamento sono stati effettuati con obbligo di esibirla al Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.

4. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.

5. Con la dichiarazione di cui al precedente comma 2, lettera b), i gestori delle strutture ricettive comunicano al Comune:

- il numero dei soggetti passivi (ospiti) che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, assoggettati all'imposta, ed il relativo numero di pernottamenti;

- il numero dei soggetti passivi esenti o esclusi (ospiti) che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre ed il relativo numero di pernottamenti;

- il numero dei soggetti passivi (ospiti) che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, e che si sono rifiutati di versare l'imposta e hanno compilato il modulo di rifiuto al versamento ed il relativo numero di pernottamenti;

- il numero dei soggetti passivi (ospiti) che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, e che si sono rifiutati di versare l'imposta e di compilare il modulo di rifiuto al versamento ed il relativo numero di pernottamenti;

- l'imposta dovuta e quella versata;

- ogni ulteriore informazione utile ai fini dell'applicazione dell'imposta.

6. Nel caso di compilazione della dichiarazione in forma cartacea la stessa dovrà essere presentata agli sportelli di Esatto S.p.A. mediante l'utilizzo della modulistica predisposta dal Comune. In questo caso, presso gli stessi sportelli della società di riscossione, i soggetti gestori delle strutture ricettive potranno provvedere a versare l'imposta mediante il sistema PagoPA.

7. I gestori delle strutture ricettive sono, altresì, tenuti a rendere al Comune il conto giudiziale della gestione entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento.

Articolo 9

Versamenti

1. I soggetti passivi corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse con indicazione delle generalità del soggetto passivo d'imposta, del periodo per il quale è stato effettuato il versamento, dell'importo giornaliero e di quello complessivamente dovuto, nonché dell'attestazione di avvenuto pagamento. Copia della quietanza deve essere conservata dal gestore della struttura ricettiva fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di rilascio, con obbligo di esibirla al Comune in ipotesi di controllo.

2. Il gestore della struttura ricettiva provvede al successivo riversamento al Comune delle somme riscosse entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento. Il riversamento è effettuato, a seguito di autoliquidazione attraverso il gestionale messo a disposizione dal Comune:

- a) a mezzo del canale PagoPA;
- b) tramite soggetti abilitati (banche, uffici postali o tabaccai) al canale PagoPA;
- c) presso gli sportelli di Esatto S.p.A. direttamente sul canale PagoPA.

Articolo 10

Disposizioni in tema di accertamento

1. Per l'accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le spese di notifica dell'atto di accertamento di cui al citato art.1 comma 161 della legge 296/06 sono addebitate nello stesso atto di accertamento.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 11

Sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) per l'omessa, incompleta, infedele o tardiva dichiarazione, di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 8 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500 per ogni singola violazione;

b) per l'omesso o parziale riversamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 8 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 500 per ogni singola violazione ;

c) per la violazione degli obblighi di cui al comma 2, lettere d) ed e) dell'articolo 8 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500 per ogni singola omissione ;

d) per la violazione degli obblighi di conservazione della documentazione presentata dai soggetti passivi di cui al comma 2 dell'articolo 4 e della copia delle quietanze di cui al comma 1 dell'articolo 9 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500 per ogni singola omissione;

e) per la violazione all'obbligo di informazione di cui al comma 4 dell'articolo 8 del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 100 per ogni singola contestazione;

3. Le sanzioni di cui al precedente comma lettere a) e b) sono irrogate per ogni trimestre in cui la dichiarazione e/o il riversamento siano stati omessi o resi in maniera incompleta e/o infedele e/o tardiva.

4. L'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2 non esonera dal riversamento dell'imposta omessa.

5. La sanzione di cui al precedente comma 2 è applicata secondo le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla Pubblica Amministrazione nonché la responsabilità di fronte alla Magistratura Contabile.

Articolo 12

Interessi

1. Sull'imposta non versata si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 13

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 14

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 15

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 16

Disposizioni transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, gli obblighi dei soggetti gestori delle strutture ricettive relativi alla dichiarazione ed il riversamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 8, comma 2, lettera b) e c), relativi al secondo trimestre 2018 sono differiti al 31/10/2018 in concomitanza con gli obblighi dichiarativi e di riversamento dell'imposta di soggiorno relativa al terzo trimestre 2018.

Allegato B
OSSERVAZIONI DD. 13/02/2018 FEDERALBERGHI E B&B
COMPLETO DI INTEGRAZIONE DD. 14/02/2018
E CONTRODEDUZIONI AMMINISTRAZIONE

OSSERVAZIONI GESTORI STRUTTURE RICETTIVE	CONTRODEDUZIONI E INDIRIZZO POLITICO
Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta Punto 1 Decorsi i sessanta giorni dall'approvazione del regolamento, prevedere un periodo di prova di 30 giorni Onde permettere alle strutture e al Comune di calibrare il software e le modalità di trasmissione, oltre che il recepimento delle nuove procedure.	I termini previsti per la prima dichiarazione ed il primo riversamento – entro il 31/10/2018 – consentono un ampio periodo di prova dell'applicativo e delle procedure di gestione dell'imposta; il Comune ha inoltre previsto un'attività iniziale di informazione ed un servizio di help desk telefonico in fase di avvio dell'imposta dedicati alle strutture ricettive.
Articolo 2 Prevedere una deroga per i contratti già conclusi Trattandosi di contratti conclusi anche nel 2017, e già pagati, all'entrata in vigore dell'imposta risulta difficile modificare le condizioni sottoscritte.	La proposta non è accoglibile in quanto: - comporta una disparità di trattamento tra i soggetti passivi dell'imposta a seconda del momento della prenotazione del soggiorno (il presupposto dell'imposta è il pernottamento e non la prenotazione/conclusione del contratto) - è contraria al principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria; - incide sul gettito dell'imposta non consentendo una previsione della minor entrata.
Articolo 2 Prevedere la creazione di un tavolo di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica delle attività da effettuare ed effettuate con il gettito derivante dall'imposta di soggiorno. Il tavolo non avrà potere decisionale ma indicherà i progetti, le iniziative e le modalità che a giudizio del Comune di Trieste e della PromoturismoFVG e delle associazioni di categoria delle strutture turistico ricettive maggiormente rappresentative, rappresentano le migliori occasioni per l'incremento dei flussi, la destagionalizzazione, e l'aumento del valore medio di vendita degli alloggi. Il tavolo costituito come sopra sarà di ausilio alle decisioni del Comune con potere di indirizzo, il compito proseguirà nel monitoraggio dell'andamento delle iniziative e nell'analisi dei risultati conseguiti, onde valutare la ripetibilità di iniziative similari, la loro implementazione o cancellazione. Il tavolo garantirà quindi che le iniziative siano non solo concordate fra le parti, ma sostenute da tutti ed inoltre che vi sia un collegamento diretto sulle iniziative fra il pubblico e il privato, onde garantire il miglior risultato delle stesse.	La proposta non è accoglibile in quanto il regolamento dell'imposta di soggiorno disciplina l'applicazione dell'imposta mentre la proposta introduce adempimenti che non sono connessi all'applicazione dell'imposta ma alla destinazione della stessa. La destinazione del gettito dell'imposta è già disciplinata dal regolamento regionale.

Articolo 3

Soggetto passivo, responsabile del riversamento e soggetto attivo dell'imposta

Punto 3

Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è **chi provvede** al pagamento dell'imposta nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento in capo ai gestori delle strutture ricettive.

Dalla stesura precedente sembrerebbe che la struttura ricettiva sia "responsabile" del pagamento dell'imposta, cosa che in realtà non è in quanto la struttura ha il solo obbligo di riversamento di quanto incassato e la segnalazione dei rifiuti e delle esenzioni.

Si ritiene di non modificare il comma in quanto la definizione del regolamento è la stessa utilizzata dall'articolo 4, comma 5ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 esclusivamente per le locazioni brevi.

L'articolo 4, comma 5ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 così recita:

5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Articolo 4

Esenzioni

a) I minori fino al **diciottesimo anno di età** non dodicesimo. *I minori vengono accompagnati obbligatoriamente dai genitori/tutori. Spesso soggiornano in un'unica unità/camera per questioni di abbattimento delle spese (la differenza di costo fra una family e una doppia è estremamente basso), quindi applicare l'imposta anche sui minori vorrebbe dire scoraggiare il turismo familiare.*

Aggiungere alle esenzioni già previste:

1. **Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici** che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati che alloggiano gratuitamente (complimentary room) (essendo i soggiorni forniti gratuitamente dagli hotel, le policy europee prevedono, l'esenzione anche dell'imposta di soggiorno normalmente. I numeri sono estremamente esigui (0,4%).

2. Il personale appartenente alle **Forze Armate** che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica. *Alla stregua della Protezione Civile e della Croce Rossa*

3. Operatori turistici che alloggiano gratuitamente (complimentary room) (si tratta di operatori turistici che vengono in città per stipulare contratti, fare inspection visit, creare nuovi prodotti, sarebbe assurdo caricare su di loro dell'imposta di soggiorno, dato che anche qui gli hotel danno la gratuità. Il numero oltretutto a livello cittadino sarebbe risibile come numero 0,2%).

Togliere dalle esenzioni previste il punto e)

a) La proposta viene accolta.

1. La proposta viene accolta con la precisazione che tali soggetti passivi dovranno presentare un'autocertificazione.

2. La proposta viene accolta con la precisazione che tali soggetti passivi dovranno presentare un'autocertificazione.

3. La proposta viene accolta con la precisazione che tali soggetti passivi dovranno presentare un'autocertificazione.

e) La proposta viene accolta.

Gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Trieste (non vi è motivo per un'esenzione di tale tipo. Gli studenti anche se dovessero scegliere gli affitti brevi, pagheranno come tutti i primi 5 giorni poi saranno esenti. La differenza di costo sarebbe di pochi euro per ogni studente, mentre l'esenzione potrebbe portare ad evasione estesa in alcuni casi non permettendo il monitoraggio di alcune strutture).

Punto 2

Fermo restando l'ultimo capoverso: "Il gestore della struttura ricettiva deve conservare la documentazione prevista dal presente comma fino al quinto anno successivo a quello di presentazione con obbligo di esibirla al Comune in ipotesi di controllo", **prevedere l'autocertificazione per qualsivoglia caso di esenzione, su apposito modello predisposto dal Comune.** Vista la nuova normativa privacy e le procedure di comunicazione con la PA (Istat, Web alloggiati, ecc..) le strutture ricettive non conservano più alcuna documentazione. Usi terzi possono essere previsti, per determinati dati (es. indirizzo mail e/o cellulare) ma solo per le comunicazioni dirette dell'azienda a titolo promozionale o informativo, con consenso espresso dell'ospite, e sempre prevedendo e pagando opportuna procedura di sicurezza e sistemi di verifica del rispetto della privacy. Quindi, mantenere documenti medici o altra documentazione, magari di persone terze, non rientra fra le facoltà delle strutture. Si dovrà prevedere quindi la sola l'autocertificazione su apposito modulo che l'ospite dovrà compilare.

La proposta è accolta parzialmente: qualora il soggetto passivo non possa disporre dell'attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria (per esempio nel caso di day hospital) al momento del pagamento dell'imposta, l'esenzione potrà essere applicata sulla base di un'autocertificazione a firma dello stesso soggetto passivo. Le attestazioni e le autocertificazioni dovranno essere conservate dagli esercenti le strutture ricettive.

Articolo 6

Misura dell'imposta

Punto 1

€ 2,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture alberghiere ed extralberghiere a 5 stelle
 € 2,10 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture alberghiere ed extralberghiere a 4 stelle
 € 1,80 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture alberghiere ed extralberghiere a 3 stelle
 € 1,30 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture alberghiere ed extralberghiere a 2 stelle
 € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture a alberghiere ed extralberghiere 1 stella
 € 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in affittacamere
 € 1,20 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in B&B
 € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in campeggi ed aree attrezzate riservate alla sosta di autocaravan
 € 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti

La proposta di modifica delle tariffe viene parzialmente accolta, in quanto incide sul gettito dell'imposta che l'Amministrazione intende iscrivere a Bilancio 2018-2020, come segue:

€ 2,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere a 5 stelle
 € 2,20 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere a 4 stelle
 € 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere a 3 stelle
 € 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere a 2 stelle
 € 1,20 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive a alberghiere 1 stella
 € 2,20 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive extralberghiere (unità abitative ammobiliate ad uso turistico cosiddette case vacanze) a 4 stelle
 € 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive extralberghiere (unità abitative ammobiliate ad uso turistico cosiddette case vacanze) a 3 stelle

effettuati in tutte le altre strutture di cui all'art. 2

€ 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive extralberghiere (unità abitative ammobiliate ad uso turistico cosiddette case vacanze) a 2 stelle
€ 1,20 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive extralberghiere (unità abitative ammobiliate ad uso turistico cosiddette case vacanze) a 1 stella
€ 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in affittacamere
€ 1,50, al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in B&B, categoria superior
€ 1,30 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in B&B, categoria comfort
€ 1,20 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in B&B, categoria standard
€ 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in campeggi ed aree attrezzate riservate alla sosta di autocaravan
€ 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in tutte le altre strutture di cui all'art. 2

Punto 2

Aggiungere a "a partire dall'anno 2019 la misura dell'imposta è modificabile con apposito atto della Giunta Comunale" **sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate. Prevedere che la misura dell'imposta sia modificabile entro il 30 giugno e che rimanga invariata per un biennio. La prima parte richiama quella che è la norma, e deriva dal tavolo di indirizzo e coordinamento. Il prevedere le modifiche entro il 30 giugno dell'anno precedente e la durata biennale permettono di non incorrere nel problema odierno, ovvero di avere contratti già stipulati con indicazione errata dell'imposta, generando contrasti con gli operatori italiani ed esteri che vendono la destinazione (vedi richiesta di esenzione per i contratti già sottoscritti).**

Punto 3

Variare il numero massimo di pernottamenti in cui viene applicata l'imposta da sette pernottamenti a cinque pernottamenti. *Tale limite è quello comune alla maggior parte delle località, inoltre essendo il pernottamento medio di poco superiore alle due notti, tale limite non influisce in maniera significativa sul gettito, e agevola i lunghi soggiorni.*

Articolo 8

Obblighi dei soggetti gestori delle strutture ricettive

Punto 1

Garantire assolvimento imposta: vedi commento art. 3
LE strutture non garantiscono l'imposta essendo loro incarico il mero incasso e riversamento della stessa.

Punto 2

punto 2)

La proposta non viene accolta in quanto:

- la precisazione è già prevista dal regolamento regionale;
- le tempistiche indicate non sono compatibili con la programmazione dei documenti contabili e di bilancio.

Punto 3)

La proposta di modifica del numero dei pernottamenti assoggettati all'imposta viene accolta.

Punto 1) - La proposta viene accolta: si sostituisce il termine "garantire" con il termine "richiedere".

d) **variare il termine " far compilare " con "richiedere"** all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta di compilare l'apposito modulo predisposto dal Comune. *Le strutture ricettive non hanno potere impositivo nei confronti degli ospiti*

e) **la segnalazione del rifiuto, che deve essere effettuata dal gestore della struttura ricettiva, deve indicare solamente il nome e cognome dell'ospite che si è rifiutato di compilare il modulo di cui alla precedente lettera d).** Spesso le strutture ricettive non vengono a conoscenza dei dati della residenza degli ospiti (non sono un dato obbligatorio e non sono riportati su alcuni documenti es. patenti, passaporti ecc.), inoltre la nuova normativa sulla privacy non prevede la trasmissione dei dati della clientela al di fuori del canale obbligatorio della Questura. I dati stessi non vengono poi detenuti dalla struttura essendo trasmessi telematicamente alle autorità competenti (che ne rilascia certificazione liberatoria), e nessuna copia viene conservata. Usi terzi possono essere previsti, per determinati dati (es. indirizzo mail e/o cellulare) ma solo per le comunicazioni dirette dell'azienda a titolo promozionale o informativo, con consenso espresso dell'ospite, e sempre prevedendo e pagando opportuna procedura di sicurezza e sistemi di verifica del rispetto della privacy.

Punto 4

I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, **mediante avviso presso la struttura** (tabella max A4) che contenga indicazioni relative all'imposta.

Per quanto attiene all'obbligo di informare gli ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, che comprende anche tutti i siti web e portali/piattaforme online si deve prevedere un link a cui rimandare o QR Code, che si colleghi al sito del Comune, in cui vi sia una pagina istituzionale sempre aggiornata (così si garantirà l'uniformità e la veridicità dell'informazione). Sarà responsabilità della struttura inserire le informazioni solo sui siti proprietari, mentre sui terzi, verrà richiesto ma non potrà ovviamente garantita, non potrà cioè essere responsabilità della struttura stessa, l'inserimento o meno del link/QRcode.

Punto 5

Commi 3 e 4

Vedesi stessa nota di art. 8 punto 2 commi d) ed e) di cui sopra. Potranno essere trasmessi solo cognome e nome degli ospiti.

Punto 6

Prevedere anche la trasmissione via Pec

Punto 2) lett.ra d - La proposta viene accolta: si sostituisce il termine "far compilare" con il termine "richiedere".

punto 2) lett.ra e - La proposta non viene accolta in quanto i dati relativi ai soggetti passivi sono dati necessari alla gestione dell'imposta di soggiorno e per le successive attività di verifica ed accertamento da parte degli Uffici comunali sino alla decorrenza dei termini di prescrizione.

Punto 4)

La proposta di cui al primo periodo non viene accolta in quanto definire le dimensioni del prospetto informativo sull'imposta da rendere pubblico nella struttura ricettiva non rientra nelle finalità del regolamento. Si specifica che il prospetto informativo verrà elaborato e trasmesso dal Comune agli operatori entro il termine di decorrenza dell'applicazione dell'imposta.

Entro il termine di decorrenza dell'applicazione dell'imposta verrà predisposta una sezione dedicata all'imposta di soggiorno sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Punto 5

commi 3-4

La proposta viene accolta: in fase di dichiarazione sarà necessario inserire, senza la specifica dei dati personali, il numero dei soggetti passivi che si sono rifiutati di versare l'imposta compilando il modulo di rifiuto al versamento e dei soggetti passivi che si sono rifiutati di versare l'imposta e di compilare il modulo di rifiuto al versamento.

Punto 6

La proposta viene accolta: la dichiarazione in

18
Mun

Punto 7 Togliere <i>Le strutture ricettive non possono essere chiamate a rendere un conto giudiziale, non agendo in qualità di agente contabile del Comune. Non potranno essere ritenute responsabili del pagamento dell'imposta, essendo il soggetto passivo l'ospite, che ha facoltà di rifiuto (di cui vedesi all'art. 8 comma due punti c-d-e); la struttura è quindi mero soggetto che riversa l'imposta incassata dai soggetti passivi.</i>	formato elettronico e firmata digitalmente, dovrà essere trasmessa dal rappresentante della struttura ricettiva all'indirizzo PEC di Esatto spa entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare di riferimento. La società, caricata la dichiarazione sul gestionale dell'imposta di soggiorno, liquiderà l'imposta dovuta trasmettendo, sempre via PEC, il codice univoco per il pagamento tramite PagoPa entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre solare di riferimento. Rimane invariata la scadenza per il riversamento fissata alla fine del mese successivo al trimestre solare di riferimento. L'accoglimento della proposta implica la necessità di anticipare il termine per la presentazione della dichiarazione che dovrà essere presentata entro il giorno 20 del mese successivo alla fine del relativo trimestre solare di riferimento. Non viene modificato il termine del riversamento dell'imposta da parte degli esercenti che resta fissato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento. Punto 7 La proposta non viene accolta in quanto l'adempimento della resa del conto giudiziale è previsto dalle norme vigenti a carico di tutti i soggetti che hanno il maneggio di denaro pubblico.
Articolo 11 Sanzioni Punto 1 '... per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo (ospite), si applica la sanzione... <i>Puntualizzazione in quanto da prima lettura poteva sembrare una sanzione alla struttura ricettiva, le cui sanzioni sono riportate ai punti successivi.</i> Punto 2 a +b) Sostituire al termine "singola omissione" il termine "singola dichiarazione". <i>Nel primo caso sarebbe una sanzione per ogni singola operazione di incasso dell'imposta da ciascun ospite, che non è certo la volontà della norma.</i> b) Prevedere un inasprimento della sanzione in caso di contestuale omissione della dichiarazione e del riversamento dell'imposta. <i>Abusivi totali</i>	Punto 1 – La proposta non viene accolta in quanto il comma tratta del "versamento dell'imposta" da parte dei soggetti passivi o del responsabile dell'imposta e non del "riversamento" da parte delle strutture ricettive. Punto 2 a+b lettera a - La proposta non viene accolta in quanto non si tratta di una sanzione irrogata per ogni singolo incasso dell'imposta ma di una sanzione irrogata per ogni singola dichiarazione omessa, infedele, incompleta o tardiva. Il termine "singola omissione" verrà modificato in "singola violazione". lettera b - La proposta non viene accolta in quanto non si tratta di una sanzione irrogata per ogni singolo incasso dell'imposta ma di una sanzione irrogata per ogni singolo omesso o parziale riversamento. Il termine "singola omissione" verrà modificato in "singola

d) Sostituire al termine "singola omissione" il termine "accertamento ". <i>Con la precedente versione, potrebbe essere comminata una sanzione per ciascun documento (quietanza o autocertificazione) mancante.</i>	violazione". Punto 2 b) La proposta è già contenuta nel Regolamento in quanto la sanzione sarà graduata (dal funzionario responsabile del tributo) in proporzione della gravità della violazione. La proposta non viene accolta in quanto si intende sanzionare ogni singola violazione delle norme regolamentari.
<i>Ad integrazione delle osservazioni inoltrate ieri dalla Federalberghi di Trieste e dall'Associazione B&B di Trieste</i> sulla proposta di Regolamento di cui all' oggeo, si segnala un'integrazione in merito ad un tema già emerso nell'ambito dell'incontro del 2 febbraio u.s., relativamente all'abusivismo. Viene pertanto richiesto che nel Regolamento si preveda che una percentuale del gettito derivante dall'imposta di soggiorno (o modalità diversa ritenuta più opportuna) sia finalizzata al contrasto del fenomeno dell'abusivismo.	Allo stato attuale non è consentito prevedere con disposizione regolamentare un utilizzo del gettito diverso da quanto previsto dalla norma stessa.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.